

STATUTO DEL CONSORZIO ORTOVIVAISTI ITALIANI C.O.V.I.

Art.1) E' costituito un Consorzio ex art. 2602 C.C. e seguenti, denominato "CONSORZIO ORTOVIVAISTI ITALIANI" (C.O.V.I.).

Art.2) Scopo: il Consorzio non ha scopo di lucro.

Art.3) Oggetto e attività: il Consorzio nazionale si propone di perseguire il seguente oggetto e attività:

a -tutelare e valorizzare le produzioni ortovivaistiche nel quadro dei generali orientamenti della politica agricola regionale nazionale e degli obiettivi della politica agricola comunitaria, compatibilmente con gli obiettivi e gli interessi del Consorzio stesso, coordinando, in unità di intenti, le attività comuni al fine di evitare deprecabili lesioni ai reciproci interessi;

b - coordinare l'offerta in modo da rendere il più possibile stabili e convenienti i prezzi sia alla produzione che al consumo difendendo così l'occupazione in essere nel settore e promuovendone la crescita;

c - organizzare i servizi, per l'assistenza tecnica, amministrativa, legale e commerciale necessaria al miglioramento delle attività dei propri associati;

d -organizzare tutte quelle attività e quei servizi atti a incrementare, migliorare, valorizzare, pubblicizzare, difendere e diffondere le attività dei propri associati;

e -finalizzare gli strumenti esistenti preposti alla ricerca ed alla sperimentazione in agricoltura, alle esigenze pi? generali dell'ortovivaismo italiano e in particolare delle aziende associate;

f -stimolare lo sviluppo dei consumi con azioni promozionali dirette, e l'uso adeguato a scopo pubblicitario dei "mass-media";

g - aderire a strutture ed organismi del settore che comunque possano facilitare il raggiungimento degli scopi sociali;

h -provvedere, ove del caso, all' approvvigionamento collettivo di materiali, servizi, beni strumentali e tecnici utili o necessari alle produzioni dei consorziati;

i -stipulare convenzioni con compagnie di assicurazioni finalizzate alla copertura dei rischi diretti e indiretti inerenti l'esercizio dell'attività del Consorzio e dei singoli consorziati;

l -tutelare la tipicità e la qualità della produzione dei consorziati sui mercati nazionali ed esteri con specifico marchio nazionale di garanzia, attestandone la produzione nazionale e la qualità secondo le normative CEE;

m -compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento dello scopo consortile, accedere a tutti i benefici previsti dalle disposizioni di Leggi regionali, nazionali e comunitarie per conto degli associati, anche tramite le sue sedi secondarie;

n -compiere ricerche e studi di marketing in Italia ed all'estero, indagini conoscitive, sistematiche ed occasionali, relative alla struttura e alla dinamica della produzione, commercializzazione e

consumo dei prodotti ortovivaistici;

o -promuovere e gestire corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici e operatori del settore ortovivaistico finalizzati alla specializzazione professionale dei produttori;

p -partecipare a fiere ed esposizioni nonché allestire, organizzare e svolgere tramite le sue sedi secondarie, anche per conto di enti pubblici e privati, mostre, esposizioni, campagne promozionali e propagandistiche sia in Italia che all'estero;

q - svolgere attività d'informazione tecnica, legale, fiscale e di mercato verso i consorziati;

r -svolgere ogni altra attività e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni necessarie e utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4) Sede: il Consorzio ha sede legale nel Comune di Massa (MS). Il Consorzio potrà avere sedi secondarie periferiche. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, la sede Amministrativa potrà essere localizzata anche fuori dalla sede legale purchè in Italia.

Art.5) Durata: la durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2022 (trentuno dicembre duemilaventidue). La durata del Consorzio dovrà comunque essere commisurata al tempo necessario all'esaurimento di tutti i rapporti attivi e passivi con i terzi e con i consorziati;

La durata del Consorzio potrà essere prorogata con il consenso di tutti i consorziati manifestato con atto scritto almeno sei mesi prima dell'indicato termine di scadenza e salvo l'anticipato scioglimento per le cause indicate all'art. 16) del presente statuto.

Art.6) Soci: possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di aziende agricole coltivatrici di prodotti ortovivaistici che:

a) abbiano conseguito l'autorizzazione regionale all'esercizio del vivaismo;

b) siano iscritte, al momento dell'adesione al Consorzio,allo SCAU (Servizio contributi agricoli unificati) o altro ente che dovesse succedergli;

c) dichiarino, anche mediante autenticazione,di non essere state sottoposte a procedure concorsuali nei cinque anni precedenti e non abbiano subito protesti negli ultimi tre anni.

Possono inoltre essere soci consorzi e qualsiasi altro ente di natura commerciale e non con attività inerente l'oggetto sociale ex Art.3.

Nell'ipotesi che aderisca al Consorzio altro Consorzio o Ente, sarà il Consiglio Direttivo che dovrà stabilire l'ammontare della quota contributiva.

Art.7) Ammissione di nuovi consorziati: l'ammissione di un nuovo consorziato è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il nuovo ammesso dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.

Art. 8) Recesso, Esclusione: la consorziata cessa di appartenere al

Consorzio:

a) per recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta da darsi con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo, in ogni caso di giustificato motivo, nei primi due anni dall'iscrizione al Consorzio o per espressa richiesta dalla consorziata decorsi almeno due anni dall'iscrizione al consorzio. In caso di recesso la quota di appartenenza del socio è mantenuta fino al termine dell'esercizio in corso ed il socio dovrà far fronte al pagamento dei contributi consortili relativi all'ultimo bilancio preventivo di spesa approvato e relativi al periodo fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene comunicato il recesso stesso; al recesso consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati, l'accrescimento della quota di partecipazione della receduta proporzionalmente alle quote delle altre, salvo il risarcimento del danno;

b) per esclusione, dovuta a cessazione o fallimento, nonché ad inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto. Nel caso in cui la consorziata fosse posta in liquidazione o nei suoi confronti fosse stato aperto un procedimento concorsuale anche stragiudiziale o posta in amministrazione controllata, il Consiglio Direttivo, esaminata la posizione della consorziata, deciderà l'esclusione o meno. In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda consorziata, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio dal momento della notifica dell'atto di cessione al Consiglio Direttivo. L'escluso non potrà più essere ri ammesso anche se, successivamente all'esclusione, ha adempiuti agli obblighi contrattuali precedentemente disattesi.

"Art. 9) Fondo Consortile: il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o all'atto dell'ammissione e dai contributi ad esso eventualmente devoluti da chiunque. La quota di sottoscrizione è fissata in euro 1.033,00 (milletrentatré virgola zero zero) per ogni consorziato che aderisca in sede di atto costitutivo.

Le consorziate ammesse successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota e versare una tassa di ammissione che verrà determinata con apposita deliberazione, dal Consiglio Direttivo che accoglierà la loro domanda di ammissione. Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci il consiglio direttivo ha facoltà di mantenere la quota di fondo consortile a lire due milioni, uguale quindi a quella dei soci fondatori, e di non applicare alcuna tassa di ammissione aggiuntiva. Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'impiego e l'utilizzazione del fondo consortile sono deliberati dal Consiglio Direttivo. I beni acquistati con mezzi tratti dal fondo consortile fanno parte del fondo stesso. Allo scioglimento del Consorzio il fondo consortile residuo si ripartisce tra le consorziate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. La Consorziata che esca dal Consorzio conserva il suo

diritto alla ripartizione del fondo consortile residuo riferito alla data della sua uscita, ma tale diritto potrà farsi valere soltanto al momento dello scioglimento del Consorzio. Ciascuna consorziata, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residua, dovrà provare agli Organi del Consorzio di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso le altre consorziate e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o le altre consorziate possono essere chiamate a rispondere.

Art.10) Organi Consortili: gli organi consortili sono:

- a) l'assemblea
- b) il consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice-Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11) Assemblea: l'assemblea del Consorzio è composta da tutte le consorziate aderenti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il giorno 28 febbraio per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno. L'assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo delle consorziate. L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data della eventuale seconda convocazione, nonché il luogo e l'ora. L'assemblea dei soci può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in un Paese dell'Unione Europea; la convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i soci con qualsiasi mezzo idoneo quali lettera, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno il 70% delle consorziate e sarà ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di quelle presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno l'80% delle consorziate. Le deliberazioni saranno valide se riportano il voto favorevole di almeno i 2/3 delle consorziate. Sono fatte salve le cosiddette assemblee totalitarie.

Spetta all'assemblea:

- a) procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) procedere alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- d) approvare i bilanci;
- e) deliberare sullo scioglimento del consorzio e stabilire le norme per

la liquidazione. L'assemblea delibera a maggioranza relativa salvo nel caso di modifiche di statuto per cui è richiesta la maggioranza dei 2/3. Ogni consorziata in sede di assemblea sia ordinaria che straordinaria, ha diritto ad un solo voto. Ogni consorziata può essere rappresentata con conferimento di delega a terzi soci e non soci.

Art. 12) Consiglio Direttivo: l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri, anche non soci, non inferiore a tre nè superiore a undici. I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso in cui esso sia operante ai sensi del successivo Art.14, o da almeno tre membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso contenente l'ordine del giorno la data e il luogo di riunione, spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo quali lettera, fax o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima; il Consiglio si raduna nella sede sociale o anche altrove purchè in un Paese dell'Unione Europea; le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che : (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società.

Il Consiglio è legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono valide quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri essendo allo stesso riservato tutto quanto non sia tassativamente attribuito all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad uno o più membri del Consiglio. E' facoltà del Consiglio redigere il Bilancio Preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione. Il

Bilancio Preventivo, quando approvato dall'Assemblea, costituisce il piano programmatico del Consorzio ed il Consiglio ad esso è vincolato. Variazioni di capitoli di spesa ed eventuali sconfinamenti, debbono preventivamente essere approvati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle sanzioni da ascrivere alle consorziate per le inadempienze contrattuali compiute. Tali sanzioni potranno ammontare ad una cifra fino a cinque volte la quota di fondo consortile sottoscritta, La consorziata provvederà al pagamento della sanzione, in caso contrario il Consiglio Direttivo provvederà immediatamente alla esclusione dell'associata dal consorzio, oltre al recupero coatto del credito e delle spese relative. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un regolamento interno qualora ne ravvisasse la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà aprire sedi amministrative, uffici di rappresentanze, filiali e agenzie. Ai membri del Consiglio Direttivo spettano i rimborsi spese per l'attività svolta nell'ambito dell'incarico ricevuto. Gli emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo sono stabiliti dalla Assemblea.

Art.13) Presidente e Vice-Presidente: Il Presidente è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo sono anche il presidente ed il Vice-Presidente del Consorzio.

Art.14) Il Collegio dei Revisori dei Conti: Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'assemblea si procederà alla nomina di un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea per tre anni. L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente determina il compenso loro spettante.

Art.15) Esercizio finanziario -Bilanci: l'Esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario scadrà il 31 Dicembre 1992. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio secondo le norme del C.C..

Art.16) Scioglimento e Liquidazione: il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art.2611 del C.C. In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 17) Clausola compromissoria: Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti consortili, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i consorziati, da o contro il consorzio, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio del luogo ove ha sede il Consorzio.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla predetta Camera di Commercio.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo

diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Art.18) Obblighi delle Consorziato: le Imprese consorziate si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle deliberazioni che saranno prese dal Consiglio Direttivo.